

TAR Campania, Sezione II Napoli - Sentenza 24/03/2006 n. 3174
legge 109/94 Articoli 17, 20 - Codici 17.3.2, 20.1

La soluzione organizzativa adottata dalla stazione appaltante, in forza della quale l'intera documentazione progettuale - su supporto cartaceo ovvero digitale - doveva essere predisposta in modo da non rivelare in alcun modo i dati identificativi del soggetto partecipante, è da ritenersi conforme all'art. 26, undicesimo comma, del D.Lgs. n. 157/1995 il quale, con riferimento ai concorsi di progettazione, espressamente stabilisce che "la Commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo ...". Con tale disposizione il legislatore nazionale si è uniformato alle indicazioni vincolanti dell'art. 13 della direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992, recentemente ribadite dall'art. 74 della direttiva comunitaria 18/2004/CE del 31 marzo 2004, secondo cui la commissione esamina i piani ed i progetti presentati dai candidati in forma anonima, all'uopo precisando che l'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice. Ciò in ragione della finalità perseguita con la selezione in argomento di addivenire alla scelta del miglior progetto, cui si correla la necessità di preservare il giudizio della commissione dai possibili condizionamenti derivanti da ogni fattore estraneo al detto ambito (oggettivo) di valutazione, quale appunto quelli che ineriscono all'autore (ovvero agli autori), di per se stessi idonei ad alterare, anche involontariamente, l'obiettività ed imparzialità dei giudizi de quibus.